

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982 , n. 675

Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

Vigente al: 8-9-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 79/196 del 6 febbraio 1979, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione;

Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano uno o piu' dei seguenti modi di protezione:

immersione in olio "o";

sovrappressione interna "p";

immersione sotto sabbia "q";

custodia a prova di esplosione "d";

sicurezza aumentata "e";

sicurezza intrinseca "i".

((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 6 agosto 1998, (in G.U. 19/8/1998, n. 192), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il materiale elettrico di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, la cui conformita' alle norme armonizzate sia comprovata da un certificato rilasciato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727, prima del 30 settembre 1998, puo' essere messo in commercio, venduto ed essere utilizzato fino al 30 giugno 2003".

Art. 2.

Il materiale elettrico di cui al precedente art. 1 puo' essere

venduto, circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se e' conforme oltre che alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 anche a quelle del presente decreto.

Art. 3.

Ai fini del presente decreto, figurano nell'allegato I le norme

armonizzate di cui all'art. 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto, il marchio distintivo comunitario di

cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 deve essere conforme all'allegato II e deve essere apposto in modo visibile, leggibile e duraturo su ciascun materiale elettrico.

E' vietato l'impiego, sul materiale oggetto del presente decreto,

di marchi o di iscrizioni che possano creare confusione con il marchio di cui all'allegato II.

Art. 5.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con

proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adeguata al progresso tecnico il contenuto delle norme armonizzate di cui agli allegati I e II al presente decreto.

Art. 6.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 2 e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a lire 5 milioni o con l'arresto sino ad un anno.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2 milioni.

Per l'irrogazione della predetta sanzione amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 17, settimo comma, della legge di cui al comma precedente, si applicano, in via transitoria, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976 che individuano gli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonche' le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 e 13 di quest'ultima.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI - ABIS -

COLOMBO - ANDREATTA -

MARCORA - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1982

Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 13

((ALLEGATO I

NORME ARMONIZZATE

Le norme armonizzate alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di protezione, sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella tabella che segue.

Norme CEI Norme Europee

Numero	Data	TITOLO	Numero	Ed.ne	Data
CEI EN 50014	1993	Costruzioni elettriche per atmosfera potenzialmente esplosive-Regole generali	EN 50014	2	Dicembre 1992
Varianti: V 1	1995				
CEI EN 50015	1995	Costruzioni elettriche per atmosfera potenzialmente esplosive-Costruzioni immerse in olio "0"	EN 50015	2	Aprile 1994
CEI EN 50016	1997	Costruzioni elettriche per atmosfera potenzialmente esplosive-Modo di prote- zione a sovrappressione interna "p"	EN 50016	2	Ottobre 1995
CEI EN 50017	1995	Costruzioni elettriche per atmosfera potenzialmente esplosive-Costruzioni a riempimento polverulento "q"	EN 50017	2	Aprile 1994
CEI EN 50018	1995	Costruzioni elettriche per atmosfera potenzialmente esplosive-Custodie a prova di esplosione "d"	EN 50018	2	Agosto 1994
CEI EN 50019	1994	Costruzioni elettriche per atmosfera potenzialmente esplosive-Modo di protezione a sicurezza aumentata "e"	EN 50019	2	Marzo 1994
CEI EN 50020	1995	Costruzioni elettriche per atmosfera potenzialmente esplosive-Modo di protezione a sicurezza intrinseca "i"	EN 50020	2	Agosto 1994
CEI EN 50028	1997	Costruzioni elettriche per atmosfera potenzialmente esplosive-Modo di prote- zione a incapsulamento "m"	EN 50028	1	Febbraio 1987
CEI EN 50039	1997	Costruzioni elettriche per atmosfera potenzialmente esplosive-Modo di protezione a sistemi elettrici di sicurezza intrinseca "i"	EN 50039	1	Marzo 1980
CEI EN 50050	1997	Impianto manuale di protezione elettrostatica	EN 50050	1	Gennaio 1986
CEI EN 50053 (parte 1)	1997	Pistole manuali di proiezione elettrostatica di pitture con un'energia limite di 0,24 mJ e materiale associato	EN 50053 (Parte 1)	1	Febbraio 1987 (*)
CEI EN 50053 (parte 2)	1997	Pistole manuali di proiezione elettrostatica di pitture con un'energia limite di 5 mJ e materiale associato	EN 50053 (Parte 2)	1	Giugno 1989 (*)
CEI EN 50053 (parte 3)	1997	Pistole manuali di proiezione elettrostatica di fiocculi con un'energia limite di 0,21 mJ o 5 mJ e	EN 50053 (Parte 3)	1	Giugno 1989 (*)

/	/materiale associato	/	/	/
---	----------------------	---	---	---

() Si applicano soltanto i paragrafi relativi alla fabbricazione dei materiali previsti nella norma EN50053, prima, seconda e terza parte.*

Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) Viale Monza N.259 20126 Milano.)

ALLEGATO II

Marchio distintivo comunitario

((Parte di provvedimento in formato grafico))